

## **ALLEGATO 1**

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE DELL'ARTIGIANATO**

#### **Art.1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento contiene i criteri e disciplina le modalità di erogazione dei contributi economici alle piccole imprese, operanti nei settori dell'artigianato, i cui titolari intendano avviare iniziative imprenditoriali all'interno dei centri storici di Montepulciano Capoluogo e Valiano, quali:

- a) avvio di nuova attività;
- b) subingresso in attività esistenti;

#### **Art. 2 – Entità del fondo destinato a contributi per imprese artigiane**

L'importo del fondo per i finanziamenti a sostegno degli investimenti da parte delle imprese artigiane è determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

#### **Art. 3 - Ambito di intervento**

Gli interventi economici sono disposti a favore delle imprese che localizzeranno nuove attività nei Centri storici di Montepulciano Capoluogo e Valiano.

Gli interventi economici di cui al precedente art. 1 sono disposti a favore delle attività artigiane operanti nei settori individuati in dal presente regolamento **( allegato A )**

In corso di applicazione del presente regolamento è facoltà dell'Amministrazione Comunale di modificare con atto di Giunta, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, i settori di cui al precedente comma qualora accertasse che per tali categorie non via siano state domande e ve ne siano state in misura inferiore alle risorse messe a disposizione.

#### **Art. 4 – Definizione dell'ambito territoriale**

Ai fini del presente Regolamento il Centro Storico di Montepulciano e di Valiano è delimitato dalle "zone A" del Piano Operativo approvato con D.C.C. n. 54 del 13.09.'19. In corso di applicazione del presente Regolamento è facoltà dell'Amministrazione Comunale di modificare con atto di Giunta comunale, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, la individuazione delle zone interessate ai benefici di cui al presente disciplinare qualora accertasse che sulle zone di cui al precedente comma non via siano state domande e ve ne siano state in misura inferiore alle risorse messe a disposizione.

#### **Art. 5 – Soggetti beneficiari dei contributi**

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore dell'artigianato, aventi sede operativa nei centri storici di Montepulciano Capoluogo e Valiano, in possesso di tutti i requisiti di legge, che :

- abbiano configurazione giuridica di ditta individuale, di società di persone, o di società a responsabilità limitata, ovvero di società cooperativa i cui soci siano esclusivamente persone fisiche.

## **Art.6 – Tipologia di spese ammesse a contributo**

Il contributo comunale è finalizzato :

- all'acquisizione di beni strumentali d'investimento, caratterizzati da impianti, attrezzature, tecnologie, macchinari, arredi, da destinare all'avvio di nuove attività o subingresso. Tali beni debbono risultare di nuova fabbricazione o comunque idonei per lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle normative vigenti;
- miglioramento dei requisiti igienico – sanitari dell'immobile occupato dall'attività;
- abbattimento barriere architettoniche per il raggiungimento del requisito di accessibilità all'attività;
- efficientamento energetico dell'attività e/o dell'immobile che la ospita.

## **Art. 7 – Entità del contributo**

Il contributo comunale oggetto del presente regolamento consiste in una somma di denaro di euro 1.500,00 e viene concesso a valere su fondi in conto capitale all'imprenditore.

L'Amministrazione comunale provvederà alla pubblicazione dell'avviso relativo alla concessione dell'incentivo entro il mese di febbraio di ogni anno.

## **Art.8 – Domanda dei soggetti interessati**

La domanda di ammissione redatta su carta semplice, secondo il modulo fornito dal Comune (**allegato B**) ed approvato con il presente regolamento, deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o altro termine stabilito dall'avviso di cui al secondo comma del precedente articolo 7, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo e statuto, limitatamente alle società o alle cooperative;
- b) Certificato o Visura della Camera di Commercio;

## **Art. 9 – Ammissione all'assegnazione dei contributi**

Per le nuove attività di cui al precedente art. 1 lett. a), l'ammissione all'assegnazione del contributo economico comunale avviene in relazione all'ordine cronologico di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro del protocollo del Comune.

Qualora le richieste eccedano lo stanziamento messo a disposizione dell'amministrazione, le domande resteranno in graduatoria ed avranno priorità, per l'anno successivo.

Verrà data priorità alle nuove attività, intese come aggiuntive a quelle esistenti, pertanto i subingressi saranno ammessi a contributo a fine anno e solo in caso di disponibilità di risorse.

Il beneficio è fruibile da ogni impresa per una sola volta nell'arco di un triennio. Qualora la stessa impresa intenda avviare una nuova attività di cui al precedente art. 1 lett. a) in ciascun centro storico, potrà presentare due domande, ma potrà usufruire del secondo beneficio soltanto dopo che sono state assegnate le prime provvidenze e comunque prima delle attività di cui al precedente art. 1 lett. b).

In fase di prima applicazione del presente Regolamento possono essere ammesse a contributo anche imprese che abbiano già realizzato interventi di cui al precedente art. 6, purché siano stati realizzati a partire dal 1° Gennaio 2020 e purché la domanda venga presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

## **Art. 10 – Concessione dei contributi**

La comunicazione di ammissione al contributo, per le nuove attività di cui al precedente art. 1 lett. a), viene effettuata nel termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora le richieste di contributo risultino inferiori alle risorse a disposizione, la Giunta comunale può stabilire di ampliare le zone destinatarie di tale beneficio.

Il contributo è liquidato nel termine massimo di giorni 30 dalla data di presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 11, sempre relativamente alle attività di cui al precedente art 1 lett. a).

## **Art. 11 – Liquidazione dei contributi**

I contributi nominalmente assegnati alle imprese vengono liquidati dopo la realizzazione dell'intervento e l'apertura dell'impresa.

Ai fini della liquidazione dei contributi concessi, l'impresa dovrà trasmettere la seguente documentazione in originale o copia conforme all'originale:

- 1) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000) con la quale il legale rappresentante attesta che l'attività è stata avviata, allegando altresì il certificato di iscrizione come impresa attiva della Camera di Commercio; **(allegato C)**;
- 2) Indicazione degli interventi effettuati e ammessi a contributo;
- 3) Estremi dell'eventuale titolo autorizzativo, comunque denominato se previsto, relativo all'intervento effettuato;
- 4) Copia delle fatture delle spese sostenute;

## **Art.12 – Controlli, verifiche, revoche e decadenza dai benefici**

Le aziende che hanno beneficiato del contributo di cui al presente regolamento, debbono impegnarsi a consentire che i tecnici comunali effettuino controlli e verifiche tese ad accertare l'avvenuto intervento, precedentemente alla liquidazione del contributo. In tal caso, a seconda dell'esito di tali controlli e verifiche, si potrà disporre il recupero totale o parziale della somma erogata.

La decadenza dal contributo viene disposta qualora l'attività non sia stata avviata. In tal caso si dispone il recupero dell'intera somma erogata.